

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Sezioni Unite

Num. 18691 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 23/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso 3306-2015 proposto da: *****

- ricorrente –

contro

Procuratore Generale della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale della Puglia,

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Fornabaio Domenico;

- intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 603/2011/DMT (G32091)
della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2016 dal Consigliere
Dott. CARLO DE CHIARA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
Umberto DE AUGUSTINIS, il quale conclude che deve ritenersi sussistente la giurisdizione
ordinaria.

PREMESSO

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha
convenuto davanti a detta Sezione gli ingegneri *** e *** per responsabilità amministrativa nei
confronti del Comune di Andria, il quale era stato condannato in sede civile al risarcimento dei
danni subiti dall'impresa appaltatrice a causa della inidoneità e inadeguatezza della
progettazione dei lavori dalla stessa eseguiti per conto del Comune: lavori progettati e diretti
dai predetti professionisti. L'ing. C. ha presentato istanza di regolamento di giurisdizione
contestando la giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo invece quella del giudice
ordinario. Le parti intime non hanno svolto difese. Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi
dell'art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell'a.g.o.

CONSIDERATO

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da

un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (norma che, in virtù dell'art. 58 legge 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383).

Detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un'opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi, non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le molte, Cass. Sez. Un. 3165/2011, 28537/2008, 7446/2008, 340/2003, 188/1999).

Nella specie la responsabilità amministrativa dei convenuti deriva, secondo la Procura contabile, dalla condanna subita dal Comune per difetti riguardanti la progettazione dei lavori; dunque basata sulla qualità di progettisti dei convenuti stessi.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 maggio 016

Il Primo Presidente f.f.